



TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione I^a Civile

IL GIUDICE

- esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza dell'11 12 2025 ;
- rilevato che dalla Consulenza Tecnica d'ufficio, a firma del C.T.U. geom. Scalia [REDACTED] depositata in data 30-09-2022, emergerebbe che *"la stima asse ereditario è pari ad euro 92.954,00 e che la ripartizione per quote di spettanza tra gli eredi 1) [REDACTED] [REDACTED] = euro 92.954,00 x 1/4 = euro 23.238,50; 2) [REDACTED] [REDACTED] = euro 92.954,00 x 1/4 = euro 23.238,50; 3) [REDACTED] [REDACTED] = euro 92.954,00 x 1/4 = euro 23.238,50; 4) [REDACTED] [REDACTED] = euro 92.954,00 x 1/8 = euro 11.619,25; 5) [REDACTED] [REDACTED] = euro 92.954,00 x 1/8 = euro 11.619,25; Considerate le connotazioni planovolumetriche e le dotazioni impiantistiche del fabbricato in Sava (TA) via Tevere n° 14 (già via Tevere n° 8) ang. Via Napoli n° 37 (compresi i relativi complementi di arredo) nonché le complessive prerogative dimensionali e di collocazione territoriale proprie dei fondi agricoli in agro di Sava (TA), si ritiene impossibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, la loro comoda divisibilità tra tutti i coeredi secondo le rispettive quote (ossia: 1/4 ciascuno per [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] Carlo Carmelo e [REDACTED] [REDACTED]; 1/8 ciascuno per [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]);*
- considerato che all'udienza del 26-07-2024 le parti in causa hanno chiesto la vendita delegata degli immobili;
- considerato che all'udienza dell'11 12 2025 il professionista delegato alla vendita avv. RENZULLO FRANZINO ha chiesto il rinnovo della delega per proseguire nelle operazioni di vendita, chiedendo altresì che il Giudice Viglia provvedere alla distinzione dei beni caduti in successione come indentificati dal CTU in due lotti distinti di cui lotto 1 l'immobile sito in Sava alla via Tevere n. 14 per il valore stimato di euro 46.500,00 e lotto 2 fondi agricoli in agro di Sava per il valore complessivo di euro 12.337,00.
- ritenuto che, alla luce di tali significative circostanze, la vendita del compendio immobiliare, come indentificato dal CTU in due lotti distinti di cui lotto 1 l'immobile sito in Sava alla via Tevere n. 14 per il valore stimato di euro 46.500,00 e lotto 2 fondi agricoli in agro di Sava per il valore complessivo di euro 12.337,00 appare la soluzione più idonea per la vendita e per la successiva equa, effettiva e concretata ripartizione tra i coeredi pro quota del compendio ereditario, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 720 cc



trattandosi (alla luce dell'elaborato peritale del CTU), di beni "non comodamente divisibili" ("..Considerate le connotazioni planovolumetriche e le dotazioni impiantistiche del fabbricato in Sava (TA) via Tevere n° 14 (già via Tevere n° 8) ang. Via Napoli n° 37 (compresi i relativi complementi di arredo) nonché le complessive prerogative dimensionali e di collocazione territoriale proprie dei fondi agricoli in agro di Sava (TA), si ritiene impossibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, la loro comoda divisibilità tra tutti i coeredi secondo le rispettive quote (ossia: 1/4 ciascuno per [REDACTED] e [REDACTED] Carlo Carmelo e [REDACTED]; 1/8 ciascuno per [REDACTED] e [REDACTED]), ossia di beni la cui divisione comporterebbe problemi tecnici di dispendiosa soluzione e/o la menomazione della funzionalità o del valore economico, considerata anche la destinazione e l'utilizzo del bene;

- rilevato che appare perciò opportuno procedere nelle forme di cui agli artt. 720 c.c. e 788 c.p.c.;

- ritenuta l'opportunità di procedere alla vendita del compendio immobiliare con le forme previste dall'art. 591 bis c.p.c., mediante delega del compimento delle operazioni ad un professionista delegato;

DISPONE

la vendita senza incanto del bene con modalità telematica asincrona;

DETERMINA

il prezzo base dei beni comuni da porre in vendita in misura pari al prezzo di stima euro 92.954,00;

NOMINA

per il compimento delle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. l'avv. Franzino RENZULLO;

FISSA

termine di **24 mesi da oggi** per l'espletamento delle attività di vendita delegate; dispone che nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine sopra indicato, il professionista informi il giudice, restituendogli il fascicolo; si riserva di prorogare tale termine ove il professionista, prima della scadenza, depositi istanza motivata in tal senso;

DETERMINA

In € 1.000,00 il fondo spese che parte attrice o uno dei comproprietari dovrà versare quale anticipazioni dei costi di giudizio al professionista delegato per il pagamento delle spese necessarie per la pubblicazione dell'avviso di vendita (pagamento che sarà effettuato a cura del delegato, salva la fatturazione intestata a colui che ha effettuato il deposito) e salva l'eventuale e successiva integrazione di tale importo, disposta dal Giudice su istanza del professionista delegato, qualora tali somme dovessero risultare insufficienti per la pubblicazione dei successivi avvisi di vendita;

tali importi dovranno essere versati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente intestato alla causa civile che il delegato avrà cura

di aprire e comunicare a tutte le parti del giudizio a mezzo PEC.

CONFERISCE

al predetto professionista, quale delegato all'espletamento delle operazioni di vendita, i seguenti compiti, disponendo che provveda:

ATTIVITA' PRELIMINARI

1. al controllo della titolarità in capo ai comproprietari dei diritti reali oggetto di causa, sulla base della documentazione ipo-catastale che acquisirà a spese delle parti del giudizio e della relazione dell'esperto già nominato da questo Giudice e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra beni comuni e reale consistenza degli stessi, ad informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio; il delegato verificherà inoltre che il contraddittorio sia stato già correttamente instaurato nei confronti di tutti i creditori ipotecari iscritti (in caso contrario ne informerà tempestivamente il giudice);
2. al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985;
3. a determinare il prezzo degli immobili a norma dell'art. 568 co. 1) c.p.c., tenendo conto del prezzo di vendita indicato nella relazione redatta dal CTU;
4. aprire apposito conto corrente presso BNL Ag. 3 di Taranto, intestato a "causa civile divisione dei beni caduti in successione n. 602/2021 rg." presso il Tribunale di Taranto, con autorizzazione - in favore dello stesso delegato - allo svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito, sia allo sportello che per via telematica (servizio di home banking); il delegato provvederà a dare comunicazione dell'apertura del conto al Giudice (con indicazione delle coordinate bancarie di riferimento), trasmettendo trimestralmente l'estratto conto, fino alla chiusura dello stesso, che avverrà - previa autorizzazione del Giudice - all'esito della attribuzione delle somme in favore degli aventi diritto, ovvero in ogni altro caso di estinzione della causa.
5. a formare l'avviso di vendita secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e le istruzioni qui di seguito impartite;

PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO DI VENDITA

Il professionista delegato dovrà fissare termine non inferiore a **90 giorni** e non superiore a **120 giorni** dall'apertura del conto corrente di cui sopra per la presentazione delle offerte di acquisto per ciascuno dei beni ed a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui sopra l'inizio della gara con le modalità di seguito indicate;

Il professionista delegato provvederà a predisporre l'avviso di vendita secondo il modello



reperibile sul sito del Tribunale di Taranto.

Al momento della pubblicazione del primo avviso di vendita il professionista dovrà comunicare l'avvenuta delega alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. ed inviare la perizia di stima corredata da foto e planimetrie, affinché la società provveda ad inserire il bene nella "vetrina Immobiliare Permanente", tramite il servizio "Rete Aste".

PUBBLICITA'

La pubblicità prescritta dall'art. 490 c.p.c. dovrà effettuarsi con le modalità che seguono:

A. Pubblicazione dell'avviso di vendita telematica sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia;

A tale specifico adempimento è delegata Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., di seguito individuata come gestore delle vendite telematiche; a tal fine, il delegato effettuerà, contestualmente alla richiesta di pubblicazione, il versamento del contributo necessario per la pubblicazione sul portale del Ministero (€ 100,00 per ogni singolo lotto) unitamente al pagamento anticipato delle spese per la pubblicità sui siti internet di cui oltre (pari ad € 205,00 + IVA).

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. presso Intesa Sanpaolo, con codice IBAN: IT66J0616013902000000147C00, con causale riportante l'indicazione del tipo di procedimento, numero ed anno di ruolo e numero/i lotto/i (es. TARANTO - Controversia Civile 602/2021).

In caso di ammissione al gratuito patrocinio, il delegato dovrà trasmettere, contestualmente alla richiesta di pubblicazione, il provvedimento di ammissione (delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati).

Si precisa che le richieste di pubblicazione prive della contabile di pagamento delle spese di pubblicità di cui sopra non saranno lavorate da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., società delegata agli adempimenti in discorso.

B. Pubblicazione dell'avviso di vendita telematica, della presente ordinanza e della relazione di stima (correlata da fotografie e planimetrie) sul sito internet www.astegiudiziarie.it;

C. Pubblicazione tramite il sistema "rete Aste Real Estate" dell'annuncio di vendita sui siti internet Casa.it - Idealista.it - Kijiji-Ebay Annunci. Sarà cura della società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. garantire la contemporanea pubblicità della vendita sui siti sopra indicati, inserendovi altresì: a) l'indicazione che si tratta di vendita giudiziaria; b) l'avvertimento che trattasi dell'unico annuncio autorizzato per la vendita; c) l'inclusione del *link* ovvero dei siti internet www.astegiudiziarie.it e www.reaste.it ove sono reperibili in dettaglio tutte le informazioni per partecipare alla vendita.

Gli adempimenti pubblicitari che precedono dovranno essere richiesti, a cura del delegato, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri previsti, entro e

non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data fissata per la vendita, alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., individuata dal Tribunale come soggetto collettore unico per la gestione ed ottimizzazione delle forme di pubblicità sui siti internet privati e sul portale delle vendite pubbliche.

La società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. dovrà curare che gli adempimenti pubblicitari siano effettuati nel termine di 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per la vendita, con permanenza degli avvisi su tutti i siti internet sopra indicati e per l'intero periodo.

La richiesta di pubblicazione, comprensiva dei documenti da pubblicare su internet, potrà essere effettuata dal delegato tramite i seguenti canali: posta elettronica all'indirizzo pubblicazione@astegiudiziarie.it ovvero tramite invio della documentazione dal link presente sull'home page del sito www.astegiudiziarie.it o mediante consegna al referente della società presso l'ufficio informativo e di assistenza per le vendite, sito presso il quarto piano del Tribunale di Taranto in via Marche, stanza n. 1.

Il professionista è responsabile dei seguenti compiti:

trasmettere la contabile di avvenuto pagamento degli oneri pubblicitari unitamente alla documentazione da pubblicare su internet, preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità delle parti e di ogni altro dato personale idoneo a rilevare l'identità di queste ultime e di eventuali soggetti terzi, come disposto dal Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008;

- precisare all'interno del "modulo di pubblicazione", per ogni singola richiesta di pubblicità, i dati corretti del soggetto nei confronti del quale deve essere emessa la fattura (creditore anticipatario delle spese di pubblicità), con la precisazione che le fatture saranno inviate al professionista delegato, il quale provvederà a rimetterle al creditore intestatario delle stesse;
- verificare la correttezza della pubblicità sul portale e sui siti internet;
- comunicare – entro il giorno successivo a ciascuna vendita – alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. l'esito del medesimo, rispondendo alla e-mail di richiesta esito inviata dal servizio il giorno fissato per la vendita.

MODALITA' DELLA VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

Il Giudice dispone che:

- A. il gestore della vendita telematica è la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.;
- B. il portale del gestore della vendita telematica è il sito www.astetelematiche.it;
- C. il referente della procedura, incaricato delle operazioni di vendita, è il professionista delegato sopra indicato, il quale dovrà richiamare nell'avviso di vendita il regolamento per la partecipazione alle vendite immobiliari telematiche delegate del Tribunale di Taranto, che sarà pubblicato sul sito del Tribunale

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E VERSAMENTO DELLA CAUZIONE

Le offerte di acquisto potranno essere formulate esclusivamente in via telematica, tramite il modulo web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it.

L'offerta comprensiva dei documenti allegati dovrà essere depositata entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato nell'avviso per l'udienza di vendita telematica, inviandola all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L'offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovvero sia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.

In alternativa è possibile trasmettere l'offerta ed i documenti allegati a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesta nel messaggio o in un suo allegato di aver provveduto al rilascio delle credenziali di accesso previa identificazione del richiedente ovvero di colui che dovrebbe sottoscrivere l'offerta (questa modalità di trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015).

L'offerta di acquisto è irrevocabile e dovrà riportare i dati identificativi previsti dall'art. 12 del D.M. 32/2015: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o P. IVA, residenza, domicilio del soggetto offerente; qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato o non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, deve indicare il codice fiscale rilasciato dal paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 co. 2 D.M. 26.2.2015; per escludere il bene dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c.

Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta o, in alternativa, trasmessa tramite PEC per la vendita telematica, da uno dei genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Se l'offerente è un interdetto, inabilitato o un soggetto sottoposto ad amministrazione di



sostegno, l'offerta dovrà essere sottoscritta, salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica, dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona fisica), deve allegare certificato del registro delle imprese o visura camerale da cui risultino i poteri oppure la procura o la delibera che giustifichi i poteri.

L'offerta potrà essere presentata per persona da nominare, ma solo da un avvocato, a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c.

L'offerente deve altresì dichiarare se si trovi nelle condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa o di altre agevolazioni (salva la facoltà di depositarli successivamente dell'aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell'aggiudicatario ex art.2, comma settimo del D.M. 227/2015).

L'offerta dovrà contenere:

- l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- il numero o ogni altro dato identificativo del lotto;
- l'indicazione del referente della procedura;
- la data e l'ora di inizio delle operazioni di vendita;
- il prezzo offerto nonché il termine per il versamento del saldo del prezzo (in ogni caso non superiore ai 120 giorni dall'aggiudicazione);
- l'importo versato a titolo di cauzione;
- la data, l'ora e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste;
- l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste;

All'offerta dovranno essere allegati:

- copia del documento d'identità e copia del codice fiscale dell'offerente;
- documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto della procedura della cauzione, da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto di bonifico;
- la richiesta di agevolazioni fiscali;
- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del

deposito successivo, all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);

- se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale dell'offerente e di chi sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;
- se il soggetto offerente è un interdetto, inabilitato o amministrato di sostegno, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale dell'offerente e di chi sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;
- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
- se l'offerta è formulata da più persone, copia per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

L'offerente, prima di effettuare l'offerta d'acquisto telematica, deve versare, a titolo di cauzione, una somma pari al **dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura.**

Il bonifico con causale "Causa Civile – Giud. Div. N /2..... R.G. lotto n... , versamento cauzione", dovrà essere effettuato in modo tale che l'accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l'udienza di vendita telematica. Qualora il giorno fissato per l'udienza di vendita telematica il professionista delegato non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile.

L'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari ad € 16,00) in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel "manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica".

In caso di mancata aggiudicazione, l'importo versato sarà restituito dal delegato all'offerente, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari).

ESAME DELLE OFFERTE

L'esame delle offerte e lo svolgimento dell'eventuale gara saranno effettuati tramite il portale www.astetelematiche.it. Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal professionista delegato solo nella data e nell'ora indicati nell'avviso di vendita con riferimento all'udienza di vendita telematica.

La partecipazione degli offerenti all'udienza di vendita telematica avrà luogo tramite

l'area riservata del sito www.astetelematiche.it, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita sulla casella di posta elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta; si precisa che **nel caso di mancata connessione da parte dell'unico offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore.**

All'udienza il professionista delegato:

- verificherà la validità delle offerte;
- verificherà l'effettivo accredito dell'importo comprensivo della cauzione e del bollo entro i termini sopra indicati;
- provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari, dichiarando aperta la gara;

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura; a tal fine, il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

DELIBERAZIONE DELLE OFFERTE

Nell'ipotesi di presentazione di unica offerta valida, il professionista delegato procederà come di seguito:

- se l'offerta sia pari o superiore al "prezzo base" indicato nell'avviso di vendita, aggiudicherà il bene all'offerente;
- se l'offerta sia inferiore al "prezzo base" ma pari all'offerta minima (pari al 75% del prezzo base), aggiudicherà il bene all'offerente, salvo che ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita in ragione dell'esistenza di circostanze specifiche e concrete (da indicarsi in ogni caso espressamente nel verbale).

Il professionista delegato dovrà provvedere al deposito telematico in cancelleria del verbale di aggiudicazione nei giorni successivi.

Nell'ipotesi di presentazione di più offerte valide il professionista delegato aprirà la gara telematica tra gli offerenti con la modalità asincrona sul prezzo offerto più alto (tanto, anche in presenza di due o più offerte di identico importo); la gara, quindi, avrà inizio subito dopo l'apertura delle offerte telematiche ed il vaglio di ammissibilità di tutte le offerte da parte del professionista delegato.

Le offerte giudicate regolari abilitano automaticamente l'offerente alla partecipazione alla gara; nel corso dell'asta ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore ai

ASTE GIUDIZIARIE

rilanci minimi così determinati: € 250,00 per immobili con prezzo base fino a € 15.000,00; € 1.000,00 per immobili con prezzo base da € 15.000,01 a € 50.000,00; € 1.500,00 per immobili con prezzo base da € 50.000,01 a € 100.000,00; € 2.000,00 per immobili con prezzo base da € 100.000,01 a € 200.000,00; € 3.000,00 per immobili con prezzo base superiore ad € 200.000,00.

In fase di presentazione delle offerte e di rilancio in aumento non è consentito l'inserimento di importi con decimali.

La gara avrà la durata di 6 giorni con individuazione nell'avviso di vendita della data d'inizio (coincidente con la data d'udienza di cui sopra) nonché di scadenza, entrambe coincidenti con giornate lavorative (secondo il calendario delle festività nazionali) ed escluso il sabato.

Il delegato fisserà alle ore 16,00 del giorno di scadenza il termine ultimo per la formulazione delle offerte in aumento.

Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 15 (quindici) minuti prima del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata, automaticamente, di 15 (quindici) minuti per dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento ma solo per un massimo di 8 (otto) prolungamenti e, quindi, per un totale di due ore.

Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara:

- tramite la piattaforma www.astetelematiche.it sarà visibile a tutti i partecipanti l'offerta recante il prezzo maggiore nonché al delegato l'elenco delle offerte in aumento;
- il professionista delegato provvederà ad effettuare l'aggiudicazione avvalendosi della piattaforma. Tutte le comunicazioni ai partecipanti relative alla fase di gara avranno luogo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica certificata per la vendita telematica all'indirizzo comunicato dal soggetto partecipante e tramite SMS.

Tali strumenti di comunicazione sono di ausilio ovvero di supporto alla consultazione e partecipazione alla vendita: la piattaforma www.astetelematiche.it sarà l'unico canale ufficiale per seguire lo svolgimento della vendita e per la partecipazione alla gara. L'eventuale mancata ricezione di comunicazioni tramite posta elettronica e/o SMS non invalida lo svolgimento della vendita né può dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti.

AGGIUDICAZIONE

Il giorno della scadenza della gara, all'esito degli eventuali prolungamenti, il professionista delegato procederà all'aggiudicazione, stilando apposito verbale.

Nel caso in cui non vi siano state offerte in aumento, in fase di gara (dimostrando così la mancata volontà di ogni offerente di aderire alla gara), l'aggiudicazione avverrà sulla scorta degli elementi di seguito elencati (in ordine di priorità):

- maggior importo del prezzo offerto;
- a parità di prezzo offerto, maggior importo della cauzione versata;
- a parità altresì di cauzione prestata, minor termine indicato per il versamento del prezzo;
- a parità altresì di termine per il versamento del prezzo, priorità temporale nel deposito dell'offerta.

Entro **cinque giorni** dall'aggiudicazione il professionista delegato dovrà provvedere al deposito telematico in cancelleria:

- a) del verbale di aggiudicazione;
- b) di tutte le offerte di acquisto formulate tramite portale www.astetelematiche.it unitamente alla documentazione allegata a supporto di ciascuna di essa.

Nello stesso termine di cinque giorni, il delegato dovrà altresì provvedere a riaccreditare agli offerenti, mediante bonifico bancario, gli importi delle cauzioni versate.

Il professionista delegato provvederà - altresì - a:

- ricevere la dichiarazione di nomina prevista dall'art. 583 c.p.c. e la dichiarazione del nome del terzo prevista dall'art. 590 bis c.p.c., unitamente all'atto contenente la dichiarazione di questi di volerne approfittare, autenticata da un Pubblico Ufficiale;
- dare tempestivo avviso al Giudice, dell'eventuale omesso versamento del saldo prezzo e delle spese nel termine fissato, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali;
- in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto alle condizioni sopra indicate e in mancanza di domande di assegnazione, a fissare nuove operazioni di vendita con le modalità di cui sopra fino ad un massimo di **complessivi due esperimenti di vendita** nel corso dei 12 mesi concessi (espletando due tentativi di vendita ogni anno) e procedendo - per ogni tentativo successivo al primo - a ribassare il prezzo base di **un quarto** rispetto a quello fissato per l'esperimento di vendita immediatamente precedente.
- in caso di infruttuoso esperimento delle vendite il professionista delegato provvederà a rimettere gli atti al Giudice unitamente ad una relazione contenente le seguenti informazioni: 1) descrizione del lotto; 2) cronistoria dei tentativi di vendita espletati; 3) assenza e/o presenza di richieste di visita da parte di potenziali offerenti; 4) opportunità di una diversa formulazione dei lotti; 5) considerazioni finali, nelle quali dovrà essere segnalata ogni informazione utile a determinare le cause della mancata vendita, quali a titolo esemplificativo: stima originaria eccessiva da parte dell'esperto; immobile privo di segmento di mercato o comunque non appetibile; fattori esterni (quali immobile ubicato in aree depresse e/o degradate).

In ogni caso il delegato dovrà trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta ogni dodici mesi.

DEPOSITO SALDO PREZZO E SPESE DI TRASFERIMENTO

L'aggiudicatario dovrà versare mediante bonifico bancario sul conto corrente aperto dal professionista delegato il residuo prezzo (detratto l'importo già versato a titolo di cauzione), nel termine indicato nell'offerta o, in mancanza, nel termine di **120 giorni dall'aggiudicazione**.

Contestualmente al versamento del saldo prezzo l'aggiudicatario dovrà dichiarare e documentare il proprio stato civile ed il regime patrimoniale adottato; tanto, al fine di consentire la corretta predisposizione della bozza di decreto di trasferimento (di cui oltre) da parte del delegato.

Nello stesso termine l'aggiudicatario dovrà versare le spese derivanti dal trasferimento poste a suo carico (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto ove dovuta, imposte catastali e ipotecarie, oltre al 50% del compenso spettante al delegato per la fase di trasferimento del bene e del connesso rimborso spese generali).

A tal fine, l'aggiudicatario dovrà depositare, contestualmente al saldo del prezzo, una somma pari al 15% (o in caso di trasferimento di terreni al 20%) del prezzo di aggiudicazione: ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto a integrarla nella misura comunicatagli dal professionista delegato, entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione (da inviarsi a mezzo pec o tramite racc. a.r.), pena la decadenza dell'aggiudicazione.

**PREDISPOSIZIONE BOZZA DECRETO DI TRASFERIMENTO ED
ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA SUA EMISSIONE**

Subito dopo che l'aggiudicatario abbia versato il saldo prezzo e l'importo delle spese, il professionista delegato dovrà predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile e previa nuova verifica delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile).

Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto.

La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile (a titolo esemplificativo, pignoramenti immobiliari, ipoteche, sequestri conservativi).

Alla bozza di decreto dovranno essere allegate le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia dei documenti di identità nonché l'attestazione circa la ricezione da parte del professionista delegato degli importi relativi



al saldo del prezzo e al deposito per spese.

Il professionista delegato provvederà, poi, nel più breve tempo possibile e comunque nei termini di legge, ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, all'espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento, ad effettuare - se del caso - la denuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina, nonché, ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c., ad ogni altro incombenza, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene.

All'esito, provvederà a trasmettere all'aggiudicatario copia autentica del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento.

FISSA

per la comparizione delle parti e per la verifica delle attività espletate dal professionista delegato alla vendita l'udienza del 30-04-2026 alle ore 12,45.

Si comunichi alle parti ed al delegato.

Taranto, 18 dicembre 2025

Il Giudice

Dott.ssa Enrica Di Tursi